

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, **26.04.2018**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

Considerazioni relative al Punto n° 6 dell'O.d.G. del Consiglio Comunale

Se in data odierna si terrà il **Consiglio Comunale** e al **"Punto n° 6"** è prevista la discussione di un argomento ad oggetto: **"HERAMBIENTE s.p.a. - Discarica di rifiuti non pericolosi - recupero volumetrico in sopraelevazione - comune di localizzazione Sommacampagna - Comune interessato: Sona (VR) - Procedura di VIA e autorizzazione del progetto e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 104/2017 e dell'art. 11 della L.R. n° 4/2016. Codice progetto 8/2018. Parere di competenza"**... visto che il sottoscritto **non è un Consigliere Comunale**, mi sia permesso di inviare - all'attenzione dei **Componenti del Consiglio Comunale** - una serie di **CONSIDERAZIONI** al fine che queste siano poste in discussione e quindi inserite nella Delibera.

Quanto di seguito proposto all'attenzione dei **Consiglieri Comunali** che oggi andranno a votare questa proposta di Delibera di Consiglio Comunale, se vengono definite delle **"CONSIDERAZIONI"**, queste potrebbero essere anche dei **"SUGGERIMENTI"**, dai quali prendere spunto per **analisi di verifica** se questi possono anche **essere la base** per delle nuove **"DENUNCIE di IRREGOLARITA"** e come tali andrebbero pertanto segnalate alle **Autorità Competenti**, sia quelle **Amministrative...** sia quelle **Contabili...** ma anche quelle... **Penali**.

Queste **CONSIDERAZIONI** sono necessarie al fine di evidenziare e ricordare le **innumerevoli irregolarità già commesse** che hanno caratterizzato la progettazione e realizzazione dell'Opera Pubblica conseguente alla approvazione - con Delibera di Giunta Comunale n° 112 del 07.04.2005 - dello schema di **Convenzione per realizzazione, con il sistema del Project Financing del Recupero Ambientale dell'ex "Cava Siberie"**.

CONSIDERAZIONE n° 01

Non si comprende l'urgenza di una discussione del punto all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale visto che ad oggi - come risulta sul sito web della Regione - non è stato ancora pubblicato l'Avviso di Avvio del Procedimento con l'indicazione della data entro la quale presentare le **Osservazioni alla V.I.A.**

Al **Sindaco di Sommacampagna**

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza:

Agli **Assessori della Giunta Comunale**

Ai **Consiglieri Comunali**

A **Daniele Poiani**

Presidente Comitato per Caselle

danielepoiani72@gmail.com

VIA + A + AIA 8. Proponente: HERAmbiente S.p.A.

Discarica di rifiuti non pericolosi - Recupero volumetrico in sopraelevazione - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)

Presentazione al pubblico: venerdì 4 maggio 2018 alle ore 20,00 c/o sala polivalente di Caselle di Sommacampagna

DATA PUBBLICAZIONE AVVISO WEB ???

DATA SCADENZA OSSERVAZIONI ???

In verifica amministrativa

Per informazioni: Dott. Enzo Pavan

CONSIDERAZIONE n° 02

Va ricordato che, con la **Delibera di Giunta Comunale n° 112 del 7 Aprile 2005** ad oggetto: **“Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione, con il sistema del Project Financing del Recupero Ambientale dell'Ex Cava Siberie”** era, appunto, stato approvato il documento **FONDAMENTALE** che è la **CONVENZIONE**... che è passaggio d'obbligo quando siamo in presenza di un'Opera Pubblica da realizzarsi in **Project Financing** e di questa **CONVENZIONE** si ricorda l'oggetto di cui si evidenziano delle parole.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING (ART. 37 LEGGE 109/94) DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE" E GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI .

CONSIDERAZIONE n° 03

Va ricordato che... per il **“Project Financing del Recupero Ambientale dell'Ex Cava Siberie”** era, appunto, stato approvato il documento **FONDAMENTALE** che è la **CONVENZIONE** ma che questa **CONVENZIONE non era stata sottoscritta nei tempi prestabiliti** e soprattutto **non sono stati fatti rispettare dal Responsabile Unico del Procedimento** tutti gli articoli come approvati e non sono state applicate tutte le penali previste.

CONSIDERAZIONE n° 04

Di questa **CONVENZIONE** si riporta il **2° comma dell'art. n° 7 - Gestione della discarica**, che viene trascritto per qui evidenziarlo: **“Sarà cura del Gestore evitare il non idoneo sfruttamento della volumetria concessa difetto od insufficienza di compattazione”**, ricordando che... **non può esserci una aumento volumetrico.**

Sarà cura del Gestore evitare il non idoneo sfruttamento della volumetria concessa per difetto od insufficienza di compattazione. Per il periodo di durata della presente convenzione il Gestore si obbliga, altresì, ad apportare alla discarica, a propria cura e spese, le modifiche e le varianti che si rendessero necessarie rispetto al progetto, anche per adeguarla ad eventuali nuove norme o prescrizioni regionali e statali.

CONSIDERAZIONE n° 05

Dalla lettura dell'oggetto del **punto n° 6** non si comprende chi abbia autorizzato la presentazione di questa Istanza di V.I.A., visto che - come recita la **DGRV n° 996 del 21 Aprile 2009** ad oggetto: **“GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07”** - siamo in presenza di un'Opera Pubblica realizzata in **Project Financing** e pertanto, tutte le modifiche da apportare al Progetto e alla Convenzione - a parere del sottoscritto, come più volte sostenuto in tutti questi anni - **vanno prima autorizzate dal “Concessionario”** e cioè... dal Comune.

CONSIDERAZIONE n° 06

Se il **“Parere di Competenza”** che il Consiglio Comunale andrà ad approvare fosse stato redatto dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia... è evidente che siamo in presenza di un **grave “conflitto di Interesse”** visto che il Geom. Lorenzo Gaspari ha svolto il ruolo di Direttore dei Lavori della Discarica e per questo compito è stato anche remunerato dall'ATI GEONOVA (e ad oggi non si è a conoscenza di quanto egli abbia incassato) per un lavoro svolto con **“incompetenza e incapacità”**, visto i **“collassamenti”** delle pareti avvenuti durante lo svolgimento di quell'incarico, che ha **creato danni e ritardi** rispetto al **cronoprogramma del Project Financing.**

CONSIDERAZIONE n° 07

Per tutto quanto accaduto e per quanto sta ancora accadendo, una **considerazione “particolare”** andrebbe espressa e rimarcata in merito al **R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento** il cui ruolo andrebbe ulteriormente esaminato in merito ai **danni, ai ritardi e quant'altro è andato male** relativo a questo progetto.

CONSIDERAZIONE n° 08

Delle altre **considerazioni** andrebbero espresse in merito al Geologo Stefano Conte, che come è noto era uno dei Progettisti che hanno redatto il primo progetto, che ha partecipato assieme ad altri alla predisposizione delle modifiche apportate al progetto originario, che *“casualmente”* ha vinto (assieme ad altri) la Gara d'Appalto per la Direzione dei Lavori (di fiducia del Comune) del 3°, 4° e 5° lotto e che ora è anche uno dei Progettisti del progetto *“presentato”* da HERAmbiente... ed in merito ai Lavori da questo (mal) diretti, vanno ricordati i **“collassamenti” delle pareti** della Discarica Comunale... detta Discarica Siberie.

CONSIDERAZIONE n° 09

Ricordando che **non sono stati rispettati i tempi di realizzazione** della Discarica Siberie – stabiliti in **SEI ANNI** come riportato nella DGRV 996/2009 – che **non sono state applicate le penali** previste dall'art. 13 della Convenzione in merito a questi ritardi, ma soprattutto ricordando **che non sono state incassate le somme e gli importi previsti dal Piano Finanziario del Project Financing** altro documento fondamentale di cui non ne è mai stata autorizzata alcuna modifica e/o integrazione, la delibera odierna è nulla e illegittima.

CONSIDERAZIONE n° 10

Come ultima considerazione vorrei ricordare anche l'art. 20 ad oggetto: **“Divieto di cessione del contratto e subappalto”** evidenziando che essendo un'Opera Pubblica in Project Financing, tutti i lavori dovevano essere realizzati dalla A.T.I. che aveva vinto la Gara d'Appalto, quando è noto che tutti i lavori sono stati realizzati in subappalto... **senza alcuna autorizzazione mai rilasciata dal concedente** e cioè il Comune.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

CONCLUSIONI (per oggi).

Prima di concludere, una cosa è comunque certa, il FINTO Recupero Ambientale dell'ex cava Siberie è stato **progettato MALE**, è stato **realizzato PEGGIO**... e se poi il Piano Finanziario - documento fondamentale di un Project Financing - **è diventato CARTA STRACCIA** è evidente che **“qualcuno” deve risarcire il Comune del DANNO ERARIALE che è stato creato** alle Casse Comunali... a partire ovviamente dal ruolo svolto dal R.U.P.

Tutto ciò (solo per ora) **brevemente considerato**... il sottoscritto ritiene che **prima** di presentare il progetto oggetto di questo punto all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, **prima** l'Amministrazione Comunale (A) **doveva incassare tutte le somme** (e anche per le penali) **previste dalla CONVENZIONE** e poi (B) eventualmente autorizzare il Gestore a presentare un nuovo Progetto, con **prima** la Modifica della Convenzione e **prima** la modifica del Piano Finanziario e pertanto **si ritiene che qualsiasi Delibera oggi avesse da essere approvata questa andrà a dimostrare una nuova e ulteriore violazione delle norme dei Project Financing.**

Alla luce di queste **prime CONSIDERAZIONI** parrebbe essere evidente che l'Amministrazione Comunale **deve comunicare al Gestore, che non essendo stata autorizzata nessuna presentazione di nessun progetto** quanto presentato alla Regione Veneto - come Istanza di VIA - **debba essere subito ritirato** pena la **revoca della Concessione del Project Financing** del (FINTO) Recupero Ambientale della (VERA) Discarica.

E' evidente che se e qualora queste **“CONSIDERAZIONI” non avessero da essere CONSIDERATE e/o discusse in Consiglio Comunale**, le stesse verranno poi inviate alla **Procura della Repubblica** al fine che sia accertato se **il quanto oggi Considerato ed inviato** abbia da rappresentare l'inizio dal quale avviare delle indagini per verificare se... **per il quanto CONSIDERATO** siano da individuare eventuali... **Reati Penalmente perseguibili.**

Distinti saluti.

Un cittadino *“nativo”* di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@legalmail.it